



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Saronno, 05/02/2014

N.L. 01/2014 C

Ai gentili clienti

Oggetto: Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.**

La novità, contenuta nell'art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda **i crediti maturati dal 2013** il cui utilizzo in **compensazione orizzontale** è possibile **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo**, ossia **dall'1.1.2014** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Pertanto, **il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) potrà essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013.**

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue **regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.**

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5 mila euro - per i quali la disposizione, come visto, prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge - **la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.**



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono quelli che **scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali**.

Crediti per i quali sussiste l'obbligo del visto di conformità

IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi

Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC

Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)

IRAP derivante dalla relativa dichiarazione

Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770

Calcolo del limite

L'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma **dall'ammontare del relativo utilizzo** fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, **è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione**.

In buona sostanza, considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite **va riferito a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione, ovvero dalle dichiarazioni** (ad esempio, IRPEF + IRAP).

Riassumendo, quindi, **dal 1° Gennaio 2014**, nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l'ammontare del credito, lo stesso **può utilizzare il credito senza alcuna "autorizzazione preventiva"**, **ma qualora** nel corso del 2014 l'ammontare dell'utilizzo **superi Euro 15.000**, la **dichiarazione** dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, **dovrà essere munita del visto di conformità**.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Compensazione di altri crediti (NON IVA):

“Orizzontale”	→ Nel mod. F24, per importi inferiori ad Euro 15.000 annui, può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna “autorizzazione preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI; → per importi superiori a Euro 15.000 annui è richiesto di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
“Verticale”	→ La compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione.

Per completezza, si ricorda che l’art. 9 co. 2 del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64), a decorrere dall’anno 2014, ha aumentato da 516.456,90 a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24.

Tale limite è di importo pari a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Associato Franzosini
Dr. Pierluigi & Partners